

Risposta n. 228/2023

OGGETTO: Special Purpose Acquisition Company (SPAC) – Applicazione dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("ACE cd. ordinaria") e dell'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ("ACE cd. Innovativa").

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società R S.p.A. (nel seguito "l'Istante") ha presentato istanza di interpello ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("ACE cd. ordinaria") e dell'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ("ACE cd. Innovativa") in relazione alla seguente fattispecie.

Nel corso del 2022, gli organi amministrativi di R S.p.A. (nel seguito solo "R") e di X Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ("X S.p.A.") hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di R nella controllata X.

La Fusione ha avuto luogo il 21 novembre 2022, ed è stata realizzata tramite la procedura semplificata di cui all'articolo 2505 del codice civile, essendo R proprietaria dell'intero capitale di X Assicurazioni.

La società incorporante - X - ha variato la propria denominazione sociale in R I S.p.A. - ovvero l'Istante - e si è quotata sul mercato Euronext Star Milan.

Come previsto dal progetto di fusione, l'Istante è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a R, tutte le cariche sociali di R sono cessate e tutte le procure rilasciate da R si sono estinte.

Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorrono in via retroattiva a partire dal 1° gennaio 2022; ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 1, n. 6, codice civile e dell'articolo 172, comma 9 del TUIR.

L'oggetto sociale della società incorporante/Istante prevede lo svolgimento delle seguenti attività: "l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei Rami Danni di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (i.e. infortuni, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni etc.) nonché la partecipazione a compagnie, consorzi ed altri enti, che compiano operazioni di assicurazione e riassicurazione sia in Italia che all'estero (...)"

In altri termini, l'Istante rientra a pieno titolo tra le imprese di assicurazione, svolgendo tale attività in base alle regole introdotta dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Ciò premesso, R (la società incorporata) prima dell'operazione di Fusione sopra individuata, era una società residente nel territorio dello Stato, costituita il x/x/2021, che aveva come oggetto sociale: *"l'esercizio, non nei confronti del pubblico, di attività di assunzione di partecipazioni e interessenze sotto qualsiasi forma, in altre società e/o imprese il cui oggetto sociale comprenda attività di assicurazione e/o di riassicurazione; il finanziamento ed il coordinamento tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate. Nell'ambito delle attività di gestione delle partecipazioni acquisite, anche in via indiretta, la fornitura in favore delle partecipate di servizi di consulenza di natura amministrativa e/o finanziaria (...)"*.

Più in dettaglio, R era una "Special Purpose Acquisition Company" ("SPAC") che, su iniziativa dei soci fondatori/promotori, si è quotata sul mercato azionario con il preciso obiettivo di individuare una società target non quotata con la quale iniziare e poi concludere una operazione di aggregazione aziendale - in genere una fusione inversa - al termine della quale la SPAC sarà incorporata nella società target, che sarà, a sua volta, quotata sul mercato azionario. Nell'ambito della propria attività di SPAC, R ha raccolto sul mercato risorse finanziarie da destinare all'operazione di aggregazione aziendale, mediante l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni sul mercato "Euronext Growth Milan".

R ha individuato quale società target la compagnia di assicurazioni X, operante nei rami danni iscritta all'albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS.

In data x/x/2021, R ha sottoscritto con i vecchi azionisti di X un accordo vincolante per l'acquisizione della totalità del relativo capitale sociale che ha avuto luogo

- in data x/x/2021 - dopo il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte dell'IVASS ai sensi degli articoli 68 e ss. del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

A seguito dell'acquisizione del capitale sociale di X - e fino a prima dell'operazione di Fusione - R partecipava all'intero capitale sociale di X e R Underwriting S.r.l..

Conseguentemente, R ha assunto la qualifica di impresa di partecipazione assicurativa secondo la definizione data dall'articolo 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con conseguente sottoposizione ai controlli di vigilanza da parte dell'IVASS. Più in dettaglio, trattandosi della società controllante all'interno del gruppo assicurativo, ai sensi dell'articolo 210, comma 2, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, R si è così qualificata come società capogruppo del gruppo X, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi tenuto dall'IVASS.

Diversamente da quanto previsto nel proprio oggetto sociale, R non ha mai svolto l'attività di fornitura di servizi in favore del gruppo X Assicurazioni, non essendo impegnata nella gestione e nell'amministrazione delle sue partecipate. Ciò poiché R - quale società avente per oggetto sociale l'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e riassicurazioni - in sede di iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio ha dichiarato di esercitare come unica attività "l'attività delle società di partecipazioni (holding)". Conseguentemente, la Camera di Commercio ha assegnato a R il codice ATECO 64.20.00, anche in considerazione del fatto che la società incorporata non era impegnata nelle attività gestionali delle proprie partecipate, non svolgendo alcuna attività di pianificazione strategica e di gestione dei processi decisionali di quest'ultime e non potendosi qualificare quale holding operativa.

Pertanto, l'attività effettivamente esercitata da R prima della fusione rispettava la definizione della classe 64.20, di cui alla sezione K del codice ATECO 2007, per la quale l'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 agosto 2017 prevede "una presunzione di legge di esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201".

Inoltre, l'istante evidenzia che la relazione illustrativa al citato decreto ministeriale del 3 agosto 2017 precisa che "non possono essere assimilati ai soggetti che svolgono attività di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007 - e devono quindi sottostare ai limiti imposti dalla norma in termini di sterilizzazione della variazione in aumento del capitale proprio - le holding diverse da quelle finanziarie (ovvero quelle holding il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie)".

Ai fini dell'individuazione della natura delle partecipazioni detenute dalla holding, secondo il criterio della prevalenza enunciato nella relazione illustrativa al decreto 3 agosto 2017, in assenza di indicazioni rinvenibili nel quadro normativo relativo all'ACE, per quanto attiene il settore assicurativo, l'Istante rileva che la definizione di "impresa finanziaria" è rinvenibile nell'articolo 1, comma 1, lettera c-quater), n. 2), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale vi include: un'impresa di assicurazione; un'impresa di riassicurazione; e un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc).

In particolare, nell'ambito della lettera aa) del citato d.lgs. n. 209 del 2005 rientrano "una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione

di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis".

Dunque, R rientrerebbe senza dubbio nell'ambito soggettivo di applicazione della lettera aa), qualificandosi, quindi, come holding diversa dalle holding non finanziarie.

Quanto al requisito della "prevalenza" evidenziato nell'ambito della relazione illustrativa al decreto ministeriale 3 agosto 2017, viene osservato che nel caso di specie tale requisito è ampiamente rispettato, come desumibile dall'analisi dell'attivo patrimoniale R al 31 dicembre 2021.

Sotto altro profilo, l'Istante evidenzia che la relazione illustrativa alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (norma che ha introdotto il comma 6-bis dell'articolo 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011), precisa come la scelta del legislatore tributario di introdurre la limitazione in questione è stata dettata dalla volontà di ridurre la base di calcolo dell'ACE di quegli investimenti speculativi che si sostanziano in operazioni di natura finanziaria poste in essere da quei soggetti che non svolgono attività finanziarie e che non producono effetti positivi in termini di rafforzamento dell'apparato produttivo dell'impresa, come invece avverrebbe qualora le predette risorse fossero destinate alla struttura aziendale.

Posto quanto sopra, R - nel periodo d'imposta 2021 - ha effettuato investimenti in titoli e valori mobiliari per un ammontare complessivo pari ad euro ..., così ripartiti:

quote di ETF con sottostante titoli governativi a breve-medio termine per euro ...; titoli di Stato italiano pari a euro ...; titoli di altri Stati per un totale di euro ...; obbligazioni corporate per euro

L'Istante puntualizza che il suddetto investimento ha rappresentato per R una modalità per reimpiegare la liquidità in eccesso raccolta presso il mercato e non utilizzata al servizio dell'operazione di acquisizione di X.

A seguito della fusione inversa, l'Istante, come previsto dal progetto di fusione, è subentrata in tutte le attività e passività derivanti dal bilancio d'esercizio di R, inclusi quindi gli investimenti in titoli e valori mobiliari.

Tanto premesso, richiamata la disciplina all'"Aiuto alla crescita economica" (ACE) dettata per incentivare la capitalizzazione delle imprese, l'Istante - in qualità di soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto dell'incorporata R relativamente al periodo di imposta 2021 - chiede se possa considerare quest'ultima tra i soggetti esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale dispone che "Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio incorso al 31 dicembre 2010".

In subordine, laddove in relazione al quesito principale fosse confermata la necessità di applicare per il periodo di imposta 2021 la sterilizzazione di cui al citato articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'istante chiede se:

- la disposizione debba rilevare anche ai fini della cosiddetta "ACE Innovativa" di cui all'articolo 19 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
- R I S.p.A. debba sterilizzare, per il periodo di imposta 2022, gli incrementi della propria base ACE per un importo pari al valore dei titoli e valori mobiliari ereditati da R.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In merito al primo quesito, l'Istante ritiene che, relativamente al periodo di imposta 2021, nella determinazione della base ACE di R - entità esistente ante fusione - non si applichi la sterilizzazione prevista dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 per carenza in capo a R stessa dei presupposti soggettivi previsti dalla disposizione.

Tanto espresso sul quesito principale, laddove si ritenesse che R rientri nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, l'Istante è del parere che tale riduzione - esclusivamente per il periodo d'imposta 2021 - debba applicarsi anche all'ACE Innovativa poiché la formulazione proposta dalla relazione tecnica presentata il 25 maggio 2021 in sede di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 parrebbe enucleare l'ACE Innovativa nel quadro normativo di riferimento dell'ACE ordinaria.

In merito all'ultimo quesito posto, l'Istante ritiene non applicabile la sterilizzazione dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, relativamente al periodo di imposta 2022 post fusione, con riguardo ai titoli e valori

mobiliari ereditati da R I S.p.A. poiché la formulazione letterale dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, esclude dal proprio ambito soggettivo di applicazione le banche e le imprese di assicurazione.

Avendo la Società come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività assicurativa, può qualificarsi a tutti gli effetti quale impresa di assicurazione.

Dunque, i titoli e valori mobiliari ereditati da R - al pari di altri strumenti finanziari già detenuti dall'Istante - sono ora al servizio dell'attività caratteristica svolta da quest'ultima, ossia l'attività di impresa di assicurazione che rimane quindi l'unica finalità perseguita dall'oggetto sociale definendo la natura dell'impresa stessa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda, in particolare, la verifica della modalità determinazione delle agevolazioni oggetto della presente risposta; tali verifiche, infatti, esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello ed in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Aiuto alla crescita economica (ACE)", ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine

di riequilibrare il trattamento fiscale tra quelle che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

L'incentivo consiste nella facoltà di dedurre dal reddito complessivo netto un importo pari al rendimento del nuovo capitale proprio immesso nella società sotto forma di conferimento in denaro ovvero di accontamento di utili a riserve disponibili.

Ciò posto, ai fini che qui rilevano, si osserva che, in ossequio al primario obiettivo dell'agevolazione consistente in una misura di riequilibrio che intende attenuare il trattamento di sfavore del capitale di rischio rispetto al capitale di terzi, realizzando un rafforzamento del sistema produttivo delle imprese residenti sul territorio dello Stato, il legislatore ha introdotto una disposizione tesa ad evitare che le variazioni in aumento del capitale investito cd. "agevolabili" vengano utilizzate per incrementare attività meramente finanziarie (senza realizzare una maggiore efficienza ed un rafforzamento dell'apparato produttivo).

Tale disposizione è contenuta nel comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dall'articolo 1, comma 550, lettera d), dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), il quale dispone che per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

In sostanza, la norma citata sottrae al beneficio dell'ACE quegli investimenti non consistenti in un reale incremento del nuovo capitale dell'impresa poiché si sostanziano

in operazioni di natura finanziaria poste in essere da soggetti che non svolgono attività finanziaria.

A fianco della disciplina dell'ACE cd. "ordinaria", sopra descritta, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, (c.d. "Decreto Sostegni Bis"), al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, ha introdotto, nell'articolo 19, commi da 2 a 7, alcuni elementi rafforzativi dell'agevolazione in commento di carattere transitorio, in quanto circoscritti all'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (cd. "Super ACE").

La disciplina in argomento ha, in particolare, introdotto modifiche al meccanismo di funzionamento del beneficio fiscale già introdotto dall'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, aumentando la percentuale del rendimento nozionale, eliminando il limite del patrimonio netto e facendo valere gli incrementi di capitale proprio fin dall'inizio del periodo di imposta.

Al riguardo si osserva che la "Super ACE" non può essere considerata come un'agevolazione distinta ed indipendente rispetto all'ACE ordinaria, bensì come un rafforzamento dell'agevolazione già esistente - introdotto al fine di tenere conto delle difficoltà economiche causate dalla predetta crisi pandemica. Pertanto, per quanto non diversamente previsto, alla cd. Super ACE, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'ACE "ordinaria".

Da ciò consegue che, anche nella determinazione della Super ACE spettante sugli aumenti di capitale proprio realizzati nel 2021 (rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2020), si deve tenere conto della eventuale riduzione di base ACE

disposta dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativa all'incremento dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni avvenuto nel medesimo periodo (2020 - 2021)

Ciò posto, l'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale del 3 agosto 2017 (cd. "nuovo Decreto ACE") ha delineato con maggior chiarezza l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel citato comma 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 chiarendo che, con riferimento ai soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della penalizzazione, la locuzione "banche ed assicurazioni" deve essere valutata, includendo in tale novero di soggetti tutti coloro che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007.

Non possono essere assimilati ai soggetti che svolgono attività di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007 - e devono quindi sottostare ai limiti imposti dalla norma in termini di sterilizzazione della variazione in aumento del capitale proprio - le holding diverse da quelle finanziarie (ovvero quelle holding il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in imprese "diverse" da quelle finanziarie). In questa ultima categoria rientrano, altresì, tutti quei soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico, sulla base di quanto previsto nell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività diverse da quelle finanziarie. Per tali soggetti, quindi, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Tanto premesso, si osserva che la "Special Purpose Acquisition Company" ("SPAC") R S.p.A. avendo per oggetto sociale: "*l'esercizio, non nei confronti del pubblico, di attività di assunzione di partecipazioni e interessenze sotto qualsiasi forma, in altre società e/o imprese il cui oggetto sociale comprenda attività di assicurazione e/o di riassicurazione; il finanziamento ed il coordinamento tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate. (...)*", fin dalla sua costituzione - sulla base di quanto dichiarato in merito all'attività effettivamente esercitata - è stata iscritta alla Camera di Commercio con il codice ATECO 64.20.00 relativo alle "*Attività delle società di partecipazione (holding)*".

A seguito della successiva acquisizione del capitale sociale della società *target X* Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., avvenuta il 30 novembre 2021 - R si è così qualificata come società capogruppo del gruppo X, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi tenuto dall'IVASS.

Pertanto la SPAC R S.p.A. ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, per il periodo di imposta 2021, non operando nei confronti del pubblico ed essendo inclusa in un gruppo di soggetti che svolgono attività assicurativa può considerarsi - alla stregua di una società di assicurazione - non soggetta alla sterilizzazione dettata dal menzionato comma 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 né ai fini dell'ACE ordinaria, né ai fini della c.d. "ACE Innovativa".

In merito all'ultimo quesito posto, circa l'applicabilità della sterilizzazione dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, in capo all'istante R I S.p.A., relativamente al periodo di imposta 2022 "post fusione," con riguardo ai titoli

e valori mobiliari ereditati da R si osserva che la circostanza per cui la Società ha come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività assicurativa (e può, pertanto, qualificarsi a tutti gli effetti quale impresa di assicurazione) esclude la stessa dall'applicazione della riduzione di base ACE per il periodo considerato.

**IL DIRETTORE CENTRALE
CON FUNZIONI DI CAPO DIVISIONE
CONTRIBUENTI AGGIUNTO
(firmato digitalmente)**